

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 11 settembre 2014, n. 261

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabile a Valutazione Ambientale Strategica - Variante al P.R.G. del Comune di Maglie - Autorità Procedente: Comune di Maglie (LE).

L'anno 2014 addì 11 del mese di settembre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'ing. Rossana Racioppi, ha adottato il seguente provvedimento.

PREMESSO che:

Il Comune di Maglie - Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica, con nota prot. n. 15408 del 22.07.2013 acquisita al prot. n. 7726 dello 01.08.2013 del Servizio Ecologia, presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS per la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Maglie allegando la seguente documentazione in formato cartaceo e digitale:

- copia della Delibera di Consiglio comunale n. 27 del 20.09.2012 di adozione della variante;
- copia della Delibera di Consiglio comunale n. 10 dello 06.02.2013 di approvazione delle controdeduzioni ed osservazioni alla variante al PRG;
- copia delle NTA (modificate a seguito delle controdeduzioni ed osservazioni alla variante al PRG approvate con DCC n. 10 del 6.02.2013);
- copia Verifica di assoggettabilità a VAS - Relazione tecnica; - copia Verifica di assoggettabilità a VAS - Allegati da 1 a 6;

il medesimo Comune, con successiva nota prot. n. 15784 del 26.07.2013 acquisita al prot. n. 8261 del 2.09.2013 del Servizio Ecologia, trasmetteva la Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n. 612 del 25.07.2013 quale atto di formalizzazione della proposta di variante al PRG unitamente al Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS;

l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, con nota prot. n. 8728 del 18.09.2013, ai fini della consultazione di cui all'art. 8 della l.r. 44/2012, comunicava la pubblicazione sul sito isti-

tuzionale dell'Assessorato Regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti soggetti con competenza ambientale:

- Regione Puglia - Servizio Urbanistica, Servizio Assetto del Territorio (Ufficio attuazione pianificazione paesaggistica), Servizio Tutela delle Acque, Servizio Reti ed infrastrutture per la mobilità, Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifica, Servizio Foreste;
- ARPA Puglia;
- Autorità di Bacino della Puglia;
- Autorità idrica pugliese;
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
- Azienda sanitaria locale di Lecce;
- Provincia di Lecce (Settore Lavori pubblici e mobilità; Settore Territorio, ambiente e programmazione strategica);
- Ufficio struttura tecnica provinciale (Genio civile) di Lecce;
- AQP;

nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 8 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. La nota veniva altresì trasmessa all'Autorità procedente rammentando la facoltà, di cui ai commi 3 e 4 della l.r. 44/2012, di trasmettere all'Autorità competente proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai SCMA nell'ambito della consultazione fornendo eventualmente ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Contestualmente si chiedeva all'Autorità procedente di "[.../ trasmettere una Tavola riepilogativa delle aree interessate dalla variante sul PRG vigente, al fine di facilitare l'istruttoria tecnica";

il Comune di Maglie, con nota prot. n. 20146 del 7.10.2013 acquisita al prot. n. 10138

del 29.10.2013 del Servizio Ecologia, trasmetteva in formato cartaceo la planimetria generale con indicazione delle aree oggetto della variante al PRG;

l'Autorità Idrica Pugliese, con nota prot. n. 3899 del 18.10.2013 acquisita al prot. n. 10480 dell'11.11.2013 del Servizio Ecologia, rappresentava la necessità di verificare la compatibilità con le infra-

strutture esistenti e/o previste di acquedotto, fognatura nera e depurazione del Servizio Idrico Integrato regionale. Segnalava altresì i riferimenti normativi e tecnici da utilizzare per la programmazione delle precedenti infrastrutture, ossia il "Piano d'Ambito dell'ATO Puglia", approvato nel Settembre 2002 e successivamente aggiornato; nonché per le opere di captazione a servizio del sistema idrico potabile regionale, gli elenchi allegati alle Disposizioni del Presidente della Regione Puglia n. 01/000875/GAB del 05.02.2008 e n. 0014903 del 28.12.2009;

il Servizio Reti e Infrastrutture per la mobilità della Regione Puglia - Ufficio Pianificazione della mobilità e dei trasporti, con nota prot. n. 3706 del 25.10.2013 acquisita al prot. n. 10995 del 22.11.2013 del Servizio Ecologia, riferiva che "gli interventi previsti non presentano interferenze con atti di programmazione/ pianificazione di competenza del Servizio scrivente";

l'Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 13769 del 22.10.2013 acquisita al prot. n. 10720 del 15.11.2013 del Servizio Ecologia, dopo aver rappresentato che il PRG per le modifiche normative alle NTA deve recepire le indicazioni del sovraordinato PAI, chiedeva per le ritipizzazioni puntuali, ai fini di una pronuncia definitiva, l'invio di un elaborato contenente indicazioni degli immobili/aree considerati. Con successiva missiva, prot. n. 14987 del 13.11.2013 acquisita al prot. n. 11415 del 5.12.2013 del Servizio Ecologia, a seguito del riscontro dell'Autorità procedente, comunicava che "[...] dalla verifica del predetto elaborato (ndr elaborato inviato dal Comune di Maglie e contenente indicazione delle aree facenti parte della variante) risulta che per le quattro aree indicate, ovvero lotto di via Gala ti, lotto Consorzio agrario, Osservazione n. 159, via San Pio X e Osservazione n. 161, non risultano vincoli PAI";

l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, facendo seguito alla missiva prot. n. 20146 del 7.10.2013 del Comune di Maglie, con nota prot. n. 11217 del 28.11.2013 invitava il predetto Comune a trasmettere la documentazione integrativa, anche solo in formato digitale, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale ed agli enti territoriali coinvolti nella fase di consultazione;

il Comune di Maglie, con nota prot. n. 10987 del 21.05.2014, riscontrava la richiesta di integrazioni

della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto di cui alla missiva prot. n. 3878 del 18.03.2014, trasmettendo alcuni elaborati integrativi unitamente ad una copia del parere reso dalla Soprintendenza in occasione dell'approvazione del PRG vigente (prot. n. 25325 del 24.10.2003). Tale missiva veniva inviata altresì per conoscenza all'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, che la acquisiva al prot. n. 5181 del 30.05.2014, alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia ed alla Soprintendenza per i beni archeologici per la Puglia;

considerato che:

- l'Autorità procedente è il Comune di Maglie;
- l'Autorità competente è l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS (art. 4 comma 2 della l.r. 44/2012 e ss.mm.ii.);
- l'Organo preposto all'approvazione è, ai sensi della l.r. 56/1980 e ss.mm.ii., la Giunta Regionale.

Si procede in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al P.R.G. del Comune di Maglie, sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia ambientale intervenuti nel corso del procedimento.

1. Caratteristiche della Variante al P.R.G. del Comune di Maglie.

L'istanza in oggetto si riferisce alla "Variante al PRG di Maglie" così come trasmessa dal Comune di Maglie con nota prot. n. 15408 del 22.07.2013 acquisita al prot. n. 7726 dello 01.08.2013 del Servizio Ecologia. Come si evince dalla lettura della "Verifica di assoggettabilità a VAS - Relazione tecnica" il predetto Ente territoriale è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con prescrizioni con Delibera di Giunta regionale n. 1426 del 4.08.2009. Per tale PRG, in fase di prima applicazione, sono emerse alcune difficoltà di attuazione tanto che l'Ente comunale ha ritenuto necessario avviare un'ulteriore fase interlocutoria con l'Assessorato alla Qualità del Territorio regionale al fine di concertare i processi attuativi del PRG. Si è tenuta per-

tanto nei giorni 27 maggio, 6 e 23 giugno 2011, una Conferenza dei Servizi dei cui esiti interpretativi si è preso atto con Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 23.07.2011 e con Delibera di Giunta Regionale n. 2414 del 02.11.2011 (pubblicata sul BURP n. 82 del 22.11.2011). Conseguentemente, ai sensi dell'art. 16 della l.r. 56/1980 e ss.mm.ii., la variante in oggetto è stata adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 20.09.2012, mentre con successiva Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 6.02.2013 si è controdedotto alle osservazioni pervenute nella fase di consultazione.

Nello specifico l'istanza prevede (par. 3.1. "Verifica di assoggettabilità a VAS - Relazione tecnica"):

- modifiche alle NTA che, secondo quanto dichiarato, non mutano gli indici di fabbricabilità territoriale e/o fondiaria delle varie zone urbanistiche del PRG vigente, ed intervengono sugli artt. 1.5, 1.6, 1.7, 4.4, 4.5, 4.14, 5.1.1., 5.2, 8, 11, 15, 18.3 e 23 delle NTA. In sintesi si specificano alcuni indici urbanistici; si incrementa l'altezza massima nelle zone B.1.1 e B.2.1 (in quest'ultima viene altresì introdotta la destinazione ad attività artigianale per gli interventi di nuova costruzione); si introduce nelle zone C/2 la possibilità di costruire in aderenza al fine di garantire le potenzialità edificatorie; si concede la possibilità nelle zone D/2, in cui viene inserito il Comparto 19, di ristrutturare gli edifici esistenti non inseriti in un piano particolareggiato applicando le norme di cui al Piano di zona artigianale; nelle zone agricole si dà la facoltà di realizzare edifici residenziali non connessi ad azienda agricola su lotti di superficie minima pari a 5.000 m²; si conferisce la possibilità di intervenire direttamente nelle aree di riqualificazione urbana con indici uguali a quelli delle antistanti zone C/2; si introduce la possibilità del cambio di destinazione d'uso per gli edifici esistenti nelle fasce ed aree di rispetto (art. 23);
- modifiche alla disciplina urbanistica di alcune aree. I lotti di terreno e/o gli edifici per i quali si propone una diversa tipizzazione sono classificati nel P.R.G. come aree a standard pubblici esistenti e/o di progetto poiché si ritiene che tale tipizzazione non corrisponda alla reale situazione dei luoghi. Alcune di queste osservazioni presentate al CUR in sede di approvazione del PRG sono state rigettate dallo stesso Comitato urbanistico. Trattasi nello specifico:

- dell'immobile di superficie pari a 675,00 m², attualmente destinato a civili abitazioni ed attività commerciali, sito tra via San Pio X e via Unità d'Italia (Osservazione 159), ricadente nella p.lla 400 del foglio 20 e tipizzato come attrezzatura pubblica esistente (inserito negli standard del PRG) poiché inizialmente destinata a sede del Dipartimento di prevenzione della ASL LE/2. La variante comporta il passaggio da zona ASL a zona B2 di completamento urbano che ridurrebbe la superficie a standard da 36.864,00 m² a 36.207,00 m² (standard da 2,35 m²/ab a 2,31 m²/ab), senza prevedere incrementi volumetrici dal momento che il fabbricato esistente ha esaurito la volumetria spettante per l'area in oggetto;
- dell'immobile ricadente nel lotto del consorzio agrario (foglio 11 p.lla 173) di superficie pari a 1.532,00 m² tipizzato dal PRG come zona F2 "Aree Servizi a livello urbano - parcheggio", ma destinato ad attività commerciale privata. La variante da zona F2 a zona B2/1 ridurrebbe l'area a standard da 55.844,00 m² a 54.312 m² (standard da 3,56 m²/ab a 3,46 m²/ab.). A seguito di ciò, tenendo conto che sul lotto insiste un fabbricato di volume pari a 1.500 m³, è possibile un incremento volumetrico di 6.000 m³;
- dell'Osservazione n. 161 relativa alla mancata tipizzazione dell'area di circa 780 m² ricadente nel foglio 20 p.lla 829 a causa di un errato riporto sulla tavola del PRG della perimetrazione del PEEP (approvato con DGR n. 2680/1992); per essa si propone l'inclusione nell'adiacente zona B2/1, poiché appartenente alla stessa maglia urbana, con una conseguente volumetria sviluppabile di circa 3.900 m³;
- del lotto di via Galati, distinto in catasto terreni al foglio 15 pila 1568 di superficie pari a 1.100,00 m², tipizzato dal PRG come Zona F1-Area a servizi di quartiere, che ospita una civile abitazione. Si ritiene che l'area possa assumere la tipizzazione delle zone circostanti e cioè di Zona B2/1 - Zona di Completamento Urbano. Con tale rettifica, tenuto conto che sul lotto insiste già un fabbricato di volumetria pari a circa 1.100 m³, si potrebbe avere un incremento volumetrico pari a circa 4.400 m³;

- Piano servizi. Gli standard complessivi previsti nel P.R.G., a seguito di tali modifiche, rientrano nei limiti stabiliti dal D.M. n. 1444/1968, riducendo la percentuale a standard da 59,27 m²/abitante a 59,12 m²/abitante;
- la pertinenza della variante al Piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, ed in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, risiede principalmente nelle scelte progettuali che devono essere orientate alla sostenibilità ambientale;
- i problemi ambientali pertinenti alla variante al Piano sono legati principalmente alla conseguente trasformazione urbanistica che verrà attuata e che determinerà aumento del carico urbanistico e delle pressioni ambientali (consumo di suolo, aumento di inquinamento atmosferico ed acustico dovuto al traffico veicolare, aumento dei consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di rifiuti);

2. Caratteristiche delle aree interessate dalla Variante al P.R.G. del Comune di Maglie.

Il territorio di Maglie è caratterizzato da una successione litostratigrafica che vede la presenza di (pagg. 2-4, "Studio geologico a supporto del Piano regolatore generale del Comune di Maglie"): Calcari mesozoici ("Calcari di Melissano"), Calcareniti mioceniche ("Pietra leccese" e "Calcareniti di Andrano"), "Formazione di Leuca" (Pliocene inferiore), Calcareniti plioceniche (Sabbie di Uggiano), Formazioni pleistoceniche, Depositi colluviali. Morfologicamente il paesaggio si presenta poco articolato nel quale è possibile riconoscere aree con caratteristiche morfologiche differenti. In particolare, in corrispondenza degli alti morfologico strutturali, dove affiorano le unità mioceniche, è ben visibile una superficie carsificata caratterizzata da doline ampie; i bordi di tale superficie sono scarpate di faglia o di erosione selettiva. Nelle aree depresse, dove affiorano le unità plioceniche, è visibile una superficie pianeggiante con rare e poco evidenti forme di dissoluzione (pagg. 5, ibidem). Sempre il predetto elaborato distingue nel territorio di Maglie tre tipi di forme: strutturali (inareali e lineari); carsiche (diffuse su tutto il territorio comunale); fluviali (territorio parzialmente interessato da una rete flu-

viale endoreica che attraversa il Salento centrale). Da un punto di vista idrogeologico nel sottosuolo del Comune di Maglie circola, a circa 75 metri dal p.c., nell'assise carbonatica del Cretaceo basamento della Penisola Salentina, un'estesa falda idrica denominata "profonda". Le rocce mesozoiche risultano essere interessate da due fenomeni concomitanti: fessurazione e carsismo. L'intensa rete di fessurazione risulta connessa con i fenomeni tettonici locali tant'è che ne ricalca le direttrici di sviluppo (pag. 11, ibidem). Aree alluvionali sono riconoscibili ai margini dell'area urbanizzata dove affiorano le unità del Pliocene inferiore. Le più evidenti anche se poco estese, sono presenti a nord della Vora Macello e nell'alveo riconoscibile nell'area compresa fra Maglie e Cursi (pag. 7, ibidem).

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dalla variante al Piano regolatore generale si riporta il seguente quadro, dedotto sia da quanto contenuto nel documento di verifica che dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, nonché atti in uso presso questo Ufficio.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'area di intervento:

- è interessata dalla presenza di un ciglio di scarpata indicato dalla carta geomorfologica n. 526 del PUTT/p (Osservazione n. 161);
- ricade in ambito territoriale esteso di tipo C (Osservazione n. 159, Consorzio Agrario, Osservazione n. 161, lotto via Galati) e di tipo B (lotto via Galati) del PUTT/p e necessita quindi di parere paesaggistico (ove non vi siano differenti indicazioni in merito).

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l'area di intervento:

- secondo quanto indicato dall'Autorità di Bacino della Puglia "[...] dalla verifica del predetto elaborato (ndr elaborato inviato dal Comune di Maglie e contenente indicazione delle aree facenti parte della variante) risulta che per le quattro aree indicate, ovvero lotto di via Galati, lotto Consorzio agrario, Osservazione n. 159, via San Pio X e Osservazione n. 161, non risultano vincoli PAI" (nota prot. n. 14987 del 13.11.2013);
- è interessata dalla presenza del vincolo idrogeologico (Osservazione 161);

In riferimento alla tutela delle acque, il comune di Maglie:

- in un'estesa porzione del territorio di pertinenza è interessato dalla presenza della Zona di Protezione Speciale Idrogeologica di tipo "B" del PTA della Regione Puglia nella quale trova applicazione la disciplina dell'art. M.2.9. dell'Allegato 14 al PTA;
- nell'area a sud, al confine con Scorrano e Muro Leccese, è interessata dalla presenza di "aree di tutela quali-quantitativa" del PTA della Regione Puglia nella quale trova applicazione la disciplina dell'art. M.2.12. dell'Allegato 14 al PTA.

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale, si segnalano i seguenti aspetti:

- dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il Comune di Maglie è dotato di impianto di depurazione (Maglie consortile) avente come recapito finale il Canale Asso, classificato come corpo idrico superficiale non significativo, e che, dai dati del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 "Programma delle Misure"), risulta dimensionato per 59.827 Abitanti Equivalenti, a fronte di un carico generato di 110.263 Abitanti Equivalenti; sempre nel PTA (programma delle misure - giugno 2009) è previsto un ampliamento/adequamento di tale impianto;
- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche (<http://www.rifiutibonifica.puglia.it>), il Comune di Maglie, ha una percentuale di raccolta differenziata per l'anno 2013 pari a 44,135%, a fronte di una percentuale di 42,211% nel 2012;
- dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il PRQA, il comune di Maglie è classificato come zona di mantenimento D ("comuni nei quali non si rilevano valori di qualità dell'aria critici, né la presenza di insediamenti industriali di rilievo"), in cui applicare misure per l'edilizia finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera;

3. Caratteristiche degli impatti potenziali sull'ambiente derivanti dall'attuazione della Variante al P.R.G. del Comune di Maglie.

Dalla lettura dello "Studio geologico a supporto del Piano regolatore generale del Comune di

Maglie" emerge che l'esame geologico-geotecnico non ha mostrato situazioni particolari sul territorio tali da escludere eventuali aree di sviluppo legate all'edificazione (pag. 44).

L'elaborato "Verifica di assoggettabilità a VAS - Relazione tecnica" segnala che la variante interviene, relativamente alla parte relativa alla modifica della disciplina, su alcune aree interne all'abitato. In effetti, dall'osservazione delle ortofoto CGR 2005 e Sit Puglia 2006 emerge che tali modifiche, riguardano aree urbanizzate poste nel centro urbano di Maglie che la carta tecnica regionale, disponibile sul sito www.sit.puglia.it, classifica come "tessuto residenziale continuo denso più recente, basso".

L'analisi svolta nel predetto elaborato ha segnalato una generale coerenza della variante in oggetto con diversi piani sovraordinati (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Piano di Assetto Idrogeologico, Piano Regionale Trasporti, Piano Regionale Attività Estrattive, Piano Regionale Qualità dell'Aria, Piano Energetico Ambientale Regionale) ritenendo che le modifiche puntuali previste nelle N.T.A. e quelle relative al cambio di destinazione d'uso su alcune aree interne all'abitato, prive di effetto riduttivo delle componenti ambientali e paesaggistiche, non introducono impatti maggiori rispetto alle attuali previsioni della strumentazione urbanistica vigente e che la variante al piano regolatore generale vigente nel Comune di Maglie:

- non contrasta con le normative di tutela ambientale;
- è coerente e compatibile con obiettivi, indirizzi e prescrizioni dei piani urbanistici sovraordinati;
- non determina aspetti negativi sul patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale;
- risulterebbe sostenibile a livello energetico e nella gestione delle risorse.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, si ritiene che la Variante al P.R.G. del Comune di Maglie nel Comune di Maglie non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici,

architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito riportate di cui l'organo preposto all'approvazione definitiva dovrà tener conto:

- si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi. Si richiama quanto previsto dalla normativa regionale in materia (vd r.r. n. 26 del 9.12.2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia");
- per le aree esterne (parcheggi, pubblici e privati, viabilità e percorsi pedonali) si privilegi l'uso di pavimentazioni drenanti ed un'adeguata sistemazione a verde;
- si utilizzino specifiche tecnologie finalizzate alla minimizzazione del consumo della risorsa idrica;
- si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", in particolare privilegiando l'adozione:
 - di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;
 - di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);
 - di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);
- di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.);
- facendo salve le determinazioni degli Organi competenti in merito, si sottolinea la necessità di favorire l'utilizzo di materiale di valenza estetica comparabile con il contesto storico e culturale di inserimento;
- nelle NTA si richiami la normativa vigente per le aree "tutela quali-quantitativa", con particolare riferimento alle specifiche misure previste dal Piano di Tutela delle Acque (Misura 2.12 - Allegato 14), e la normativa vigente per le zone di Protezione Speciale Idrogeologica di tipo "B", con particolare riferimento alle specifiche misure previste dal Piano di Tutela delle Acque (Misura M.2.9. - Allegato 14), subordinando la possibilità di realizzare gli interventi al rispetto di tali indicazioni e delle normativa vigente;
- si integri il Rapporto ambientale preliminare con una relazione preliminare sulla quantità di risorsa idrica necessaria, nei diversi periodi dell'anno, al mantenimento da destinare a standard opportunamente attrezzati a giardini pubblici e delle corrispondenti fonti di approvvigionamento di acqua (pozzi esistenti, riuso acque meteoriche, eventuale riuso acque reflue);
- non si condivide da un punto di vista ambientale la proposta, avanzata per le zone agricole, di ridurre il lotto minimo a 5.000 m². Esso pertanto dovrà essere, fermo restando le ulteriori indicazioni del competente Servizio Urbanistica della Regione Puglia, non inferiore a 10.000 m²;
- atteso che non si ritiene migliorativa da un punto di vista ambientale la sottrazione di aree a standard proposta, qualora essa venga assentita dal competente Servizio urbanistica, si segnala la necessità di recuperare gli standard in altre aree in maniera da bilanciare quanto sottratto;
- si rammenta la vigenza delle NTA del PAI (come segnalato dall'AdB Puglia nella nota prot. n. 13769 del 22.10.2013);
- si rammenta che riferimento nella definizione degli interventi edilizi è l'art. 3 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

- per le fasi di cantiere si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi; con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo;
- si integrino gli elaborati di Piano, in particolare le Norme Tecniche di Attuazione, con tutte le misure di mitigazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare e con quanto indicato ai punti precedenti.

Il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;
- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al P.R.G. del Comune di Maglie;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'Autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

Vista la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

Vista la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha

provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia" - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Richiamato il paragrafo 4 della circolare 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13.06.2008;

Vista la determinazione n. 99 del 21.05.2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza.

Visto l'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica".

Vista la l.r. 4/2014.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la

diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Ciò premesso

**LA DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE,
POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS**

DETERMINA

- di dichiarare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- di escludere la Variante al P.R.G. del Comune di Maglie - Autorità procedente: Comune di Maglie (LE)- dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lg.s. 152/2006 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, all'Autorità procedente: Comune di Maglie (LE);
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Urbanistica ed al Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, ma anche alla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente prov-

vedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 15 settembre 2014, n. 262

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Variante al P.I.R.P. per la realizzazione di un edificio polifunzionale commerciale e housing sociale - Autorità Procedente: Comune di Cellamare. (BA).

L'anno 2014 addì 15 del mese di settembre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'ing. Rossana Racioppi, ha adottato il seguente provvedimento.

PREMESSO che:

con nota prot. n. 3723 del 6.08.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 8125 del 27.08.2013, il Comune di Cellamare presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS per la "Variante al P.I.R.P. per la realizzazione di un edificio polifunzionale commerciale e housing sociale" trasmettendo i seguenti elaborati:

P.I.R.P. APPROVATO:

- Tav. 1.1 - Individuazione dell'area su P.R.G.;
- Tav. 1.2 - Individuazione delle tipologie di intervento;
- Tav. 2.1 - Planimetria generale di progetto;